

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
ORIGINALE

Imposta di bollo assolta ai sensi legge 7-2-79 n. 59

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE 9° CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

SENTENZA

N. 6276/2008

Fasc. N° 37237/08

Cron. N° 2659/11

Rep. N° 12063

Composto dagli Ill.mi Signori:

dr. Umberto Scotti	Presidente
dr. Silvia Vitro	giudice rel.
dr. Silvia Orlando	giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 37237/2008
R.G.

PROMOSSA DA:

SOMM SRL, già Somm sas, con sede in S. Mauro, difesa dagli avv.ti Federica Bergesio e Maurizio Ferro, per delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

CO.M.F.A. SRL, con sede in Cannata (PG), difesa dagli avv.ti Marco Bianchi, Barbara Di Nicola e Roberto Gandin per delega a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: contraffazione marchio e concorrenza sleale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

- In via preliminare e nel merito:
- Accertare e dichiarare la propria competenza per territorio e decidere sui fatti oggetto di causa e per l'effetto respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, in quanto infondata
- In via cautelare e d'urgenza:

CONTRIBUTO UNIFICATO

- Inibire alla Comfa srl l'utilizzo del marchio meglio individuato e descritto in parte narrativa, nonché di ogni e qualsiasi altro marchio confondibile con i marchi di titolarità dell'attrice

- Inibire alla Comfa l'utilizzo sul web di artifici finalizzati ad indirizzare sul proprio sito www.comfa.it gli utenti interessati a reperire il sito web ufficiale della Somm srl

- Fissare una penale, dell'importo di €. 500, o altro ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale ordine di inibitoria

- Disporre, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, la pubblicazione dell'ordine di inibitoria sul periodico La Repubblica, nonché su altro periodico a tiratura regionale nell'ambito della regione Umbria

- In via principale:

- Accertare che il segno distintivo attualmente utilizzato dalla convenuta per contraddistinguere i propri prodotti è confondibilmente simile ai marchi dell'attrice come meglio individuati e descritti in parte narrativa, e per l'effetto dichiarare che l'utilizzo del medesimo segno distintivo costituisce contraffazione dei marchi dell'attrice

- Accertare che il comportamento illecito descritto in premessa posto in essere da Comfa srl integra la fattispecie della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1, 2, 3 c.c., nei confronti di parte attrice e per l'effetto inibire ex art. 124 CPI alla società convenuta dal persistere del suddetto comportamento illecito, all'uopo ordinando alla società convenuta di cessare la produzione e la commercializzazione delle pensiline de quibus e di ritirare dal mercato quelle già commercializzate

Fissare una penale, dell'importo di €. 500 altro ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale ordine di inibitoria, nonché €. 2.500 per ogni metro lineare di copertura ombreggiante commercializzata e/o offerta in vendita (tanto in via diretta quanto in via indiretta) in violazione di tale inibitoria

- In via istruttoria:

- Ammettersi prove orali (v. foglio di p.c.):

- Ordinare ex art. 121 CPI l'esibizione delle scritture contabili della società convenuta

- Disporre CTU di natura contabile finalizzata all'esatta quantificazione del danno subito dall'attrice

- In ogni caso:

- Condannare la società convenuta al risarcimento del danno a favore della società attrice nella misura equitativa di €. 350.000 o nella veriore somma determinata di giustizia

- Disporre ex art.120 c.p.c. che l'intestazione e il dispositivo della emananda sentenza siano pubblicati a cura dell'attrice e a spese della convenuta sul periodico La Repubblica, nonché su altro periodico a tiratura regionale nell'ambito della regione Umbria, entro il termine di sessanta giorno dal deposito della sentenza

- In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa

Per la convenuta:

R

In via pregiudiziale, in rito:

- Dichiarare la propria incompetenza per territorio in ordine al presente giudizio a favore della competenza del Tribunale Civile di Firenze, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, con ogni conseguente statuizione

- Nel merito:

- Respingere le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti della convenuta in quanto inammissibili, indimostrate e infondate, in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, e sotto ogni profilo soggettivo e oggettivo

- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, ivi compresi quelli della fase cautelare

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione notificato in data 10/12/2008 la SOMM srl conveniva in giudizio la CO.M.F.A. srl, riferendo:

- di essere specializzata nella realizzazione e commercializzazione di strutture metalliche a pensilina, con copertura ombreggiante e anti-grandine per il riparo dal sole e dagli agenti atmosferici, in particolare di autovetture in sosta;

- di aver ottenuto il rilascio del modello industriale di utilità in data 2/4/1990, con n. 214.171, relativamente ad una pensilina costituita da una particolare struttura portante, comprendente una pluralità di pali in linea, curvati secondo un gomito di 90°, in modo da formare un'ossatura portante, in cui ciascun palo presenta un tratto di base verticale e un tratto a sbalzo con andamento orizzontale, per il supporto di più traversine, sulle quali è appoggiato e vincolato un telo ombreggiante e antigrandine;

- di avere, successivamente, modificato tale struttura, conferendole una forma individualizzante, attribuendo ai pali un raggio di curvatura superiore, tra 1700 e 1900 mm e comunque superiore a 90°, in modo che tali pali formano un leggero spiovente a sbalzo che richiama l'immagine stilizzata di un'ala estesa di gabbiano;

- di avere anche registrato il marchio d'impresa "SOMM" (deposito della domanda n. TO1995C002358 il 21/7/1995 e registrazione al n. 717.870 del 17/7/1997), costituito dalla predetta denominazione, in caratteri stampatello, inscritta in una impronta a guisa di cornice a tre lati, che riproduce la sagoma stilizzata di una pensilina Somm;

- di aver successivamente richiesto la registrazione del marchio comunitario "SOMM" (domanda del 27/4/2006, registrazione n. 005087051 del 16/4/2007), costituito dalla predetta denominazione, inserita al centro di una impronta circolare, in giallo, affiancata da due alette opposte, e riportante le scritte "pensiline" e "original product made in Italy";

- di aver anche ottenuto la registrazione di un terzo marchio (domanda depositata il 5/1/2006 e registrazione del 4/1/2007), consistente nella riproduzione stilizzata di una pensilina ombreggiante, con all'interno due autovetture;

✓

- di aver effettuato ingenti investimenti pubblicitari;
- di aver scoperto, nel gennaio 2006, sul sito della Comfa srl, la pubblicità di pensiline ombreggianti che riproducevano in modo pedissequo la forma (quella modificata successivamente alla brevettazione, con copertura a leggero spiovente) di quelle Somm;
- di aver diffidato la Comfa dal continuare la produzione e commercializzazione di tali pensiline, ma senza esito positivo;
- che, anzi, la convenuta aveva lanciato sul proprio sito internet il marchio "COMFA", che riprendeva pedissequamente l'immagine del profilo della pensilina Somm, richiamando nell'insieme il marchio Somm per via della somiglianza grafica e dello stesso "cuore" costituito dalle lettere "OM".

A questo punto l'attrice sosteneva che la condotta della convenuta Comfa srl comportava:

- contraffazione del suo marchio registrato;
- concorrenza sleale per uso di segno distintivo confondibile;
- concorrenza sleale per imitazione servile della forma delle pensiline della Somm;
- concorrenza sleale per appropriazione di pregi della Somm;
- concorrenza parassitaria.

L'attrice concludeva:

- chiedendo, in via cautelare, l'inibitoria dell'uso del marchio "Comfa" e dell'uso di artifici sul web (per i quali chi cercava il sito della Somm veniva indirizzato sul sito della Comfa);
- chiedendo, in via principale, che fossero accertate la contraffazione e la concorrenza sleale commesse dalla Comfa, che fosse inibito a questa la produzione di pensiline che imitavano servilmente quelle attoree e che la Comfa fosse condannata al risarcimento del danno.

La convenuta CO.M.F.A. srl, costituitasi con comparsa del 25/2/2009, contestava le domande attoree, eccependo:

- l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- l'insussistenza della contraffazione del marchio, essendo i due segni in questione non confondibili e usando la convenuta la propria denominazione sin dalla costituzione, nel 1987;
- la conseguente insussistenza di concorrenza sleale per uso di segno distintivo confusorio;
- l'inconfigurabilità di imitazione servile, perchè la forma delle pensiline attoree non aveva capacità distintiva ed aveva carattere funzionale e necessitato;
- l'assenza di appropriazione di pregi e di concorrenza parassitaria;
- la genericità dei danni richiesti;
- l'assenza, riguardo alla richiesta cautelare, di fumus boni iuris e di periculum in mora.

Con successivo ricorso cautelare depositato in data 24/4/2009 l'attrice srl Somm ripeteva le proprie richieste cautelari di inibitoria dell'utilizzo del marchio della convenuta e dell'utilizzo degli artifici su internet (oltre a richiesta di penale e pubblicazione).



Il G.I., con ordinanza del 26/5/2009, ha respinto il ricorso cautelare, rilevando l'assenza di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale per imitazione di segno distintivo.

2) In primo luogo, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, considerato che la pubblicizzazione del marchio Comfa sul sito internet della convenuta comporta la realizzazione dell'effetto dannoso della condotta asseritamente illecita anche nell'ambito territoriale di competenza di questo Tribunale.

3) Venendo al merito della causa, vanno ritenute, in primo luogo, non sussistenti le lamentate contraffazione del marchio attoreo e concorrenza sleale per imitazione del segno attoreo da parte della convenuta, rilevato che il marchio "Comfa" (v. doc. 18 attoreo) non risulta simile al marchio "Somm" (v. domanda di brevetto doc. 5 attoreo) e non risulta idoneo a determinare confusione tra i marchi e i prodotti delle due parti.

Infatti, mettendo a confronto i due marchi (v. doc. 21 attoreo e i loghi sotto riportati), emerge una netta differenziazione letterale e grafica, nel complesso, del marchio della convenuta rispetto a quello dell'attrice.



In particolare, si osserva:

- dal punto di vista fonetico, le due denominazioni, "Somm" e "Comfa" sono notevolmente differenti:
 - .sono diverse quasi tutte le lettere e il suono delle due parole è diverso;
 - .sono diversi il numero delle sillabe e il numero delle lettere;
 - .la parola Somm è tronca, mentre Comfa non lo è;
 - .le suddette diversità rendono scarsamente percettibile l'uguaglianza di due lettere ("om");

4


- anche dal punto di vista grafico la diversità è rilevante:
 - .le lettere che compongono il segno Comfa sono bianche, mentre quelle del segno Somm sono per metà bianche e per metà scure;
 - .le lettere del segno Comfa sono più alte di quelle del segno Somm;
 - .il fondo del marchio Comfa è azzurro, mentre quello del marchio Somm è per metà bianco e per metà blu scuro;
 - .la cornice esterna dei due marchi produce un effetto visivo differente: nel marchio Comfa essa appare come una semplice cornice di contorno ad un segno in cui il colore riempie tutto il fondo; nel marchio Somm, invece, il carattere bicolore del fondo appare determinare un effetto grafico "tipo pensilina", che non appare individuabile nel marchio Comfa.

In definitiva, si nota che, nel loro complesso, i due marchi suscitano una impressione fonetica e grafica notevolmente differente, perchè è immediata la percezione della diversità delle due denominazioni e l'aspetto grafico-cromatico dei due segni produce effetti diversi, tali da escluderne la confondibilità.


4) Va, invece, ritenuta sussistente la lamentata concorrenza sleale per imitazione servile, da parte della Comfa srl, delle pensiline Somm (di quelle effettivamente realizzate e commercializzate dalla società attrice, con copertura a leggero spiovente, doc. 4 attoreo; e si veda il confronto tra le pensiline Somm e quelle Comfa di cui al doc. 22 attoreo, sotto riportato).



SOMM[®]
PENSILINE OMBREGGIANTI



COMFA
PENSILINE OMBREGGIANTI



4.1) Secondo la giurisprudenza, in tema di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria, la tutela offerta dall'art. 2598 n. 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa (Cass. civ., sez. I, 17/12/2008 n. 29522).

Nello stesso senso, di individuare quali presupposti dell'imitazione

K

servile l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva, si vedano anche, per es.: Trib. Torino, sez. 9°, 12/7/2010; Trib. Torino, 6/5/2009; Trib. Torino sez. 9°, 3/3/2006 n. 3194;

E costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee a ricollegare un certo prodotto ad una determinata impresa), in modo da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto imitante provenga dalla stessa fonte produttiva di quello imitato (v., per es.: Trib. Torino, 6/5/2009).

Va esclusa però l'imitazione servile quando la ripetizione dei connotati formali si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali e necessitate del prodotto, in quanto il divieto di imitazione servile attiene ai caratteri inessenziali, non funzionali, capricciosi o arbitrari e per tale motivo individualizzanti, con conseguente onere di differenziazione da parte del concorrente (v., per es.: Trib. Torino, 22/4/2009; Cass. civ., sez. I, 12/2/2009 n. 3478; Cass. civ., sez. I, 19/12/2008 n. 29775; Cass. civ., sez. I, 26/11/2008 n. 28215; Trib. Milano 27/3/2007; Cass. civ., sez. I, 16/7/2004 n. 13159; Trib. Torino 22/12/1998; Trib. Milano 5/3/1992).

4.2) Nel presente caso, in primo luogo si osserva che il fatto che le pensiline Somm in esame (di cui al doc. 4 attoreo) siano caratterizzate da una combinazione di elementi individualizzante, non tecnicamente necessitata, nè generalizzata o standardizzata e dotata di originalità, risulta dalla CTU esperita nel'analogo procedimento Somm srl / Se Esse srl (doc. 34 attoreo).

La produzione di tale CTU nel presente giudizio è ammissibile e non tardiva, considerato che essa risulta essere stata depositata (nel procedimento di origine) in data 11/6/2009, cioè in data successiva allo scadere, nel presente giudizio, dei termini per le memorie istruttorie di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.

E non è contestato dalla parte convenuta che da tale CTU (esperita in altro processo, ma relativa alla stessa questione dell'originalità o meno delle pensiline Somm) possano essere tratti elementi per le valutazioni proprie del presente giudizio.

Il CTU ing. Giuseppe Quinterno, dopo aver esaminato con attenzione le anteriorità in materia di pensiline per auto (pag. 18 e ss.), così conclude (pag. 24):

- "La pensilina Somm presenta, comunque, rispetto alla pensilina Substudio, una propria fisionomia originale individualizzante, caratterizzata invero dalla specifico combinazione di caratteristiche di forma generale dei suoi pali, tubolari a rastremazione conica, e della caratteristica di inclinazione della loro parte a sbalzo...La loro peculiare combinazione attuata nella pensilina Somm per cui è causa risulta nuova, originale e riconoscibile. Alle suddette caratteristiche si deve poi aggiungere lo specifico insieme di valori dimensionali delle varie parti componenti della pensilina Somm e delle misure relative alle distanze di posizionamento di tali parti e componenti".

2

Il CTU ha quindi affermato (pag. 24 e ss.) che lo stato della tecnica anteriore consente di escludere che la suddetta combinazione di caratteristiche delle pensiline Somm possa essere generalizzata o standardizzata.

Il CTU, inoltre, dopo aver analizzato le caratteristiche della pensilina Somm, e in particolare quella della inclinazione della parte a sbalzo dei pali, ha concluso (pag. 25, 26) che "l'inclinazione a 10° della parte a sbalzo della pensilina Somm non si può ritenere strettamente necessitata da esigenze tecniche e/o funzionali".

Ha aggiunto che anche riguardo alla scelta degli specifici valori dimensionali sono presenti alcuni margini di libertà di esecuzione e ha concluso che "la peculiare combinazione della conformazione generale dei pali, della inclinazione rispetto all'orizzontale della loro parte a sbalzo, nonché dell'insieme degli specifici valori di dimensioni/distanze dei vari componenti è originale e non può ritenersi necessitata da esigenze tecniche/funzionali, nè generalizzata o standardizzata".

E' da ritenere, poi, sussistente anche la capacità distintiva delle pensiline Somm in esame, cioè la loro idoneità a rendersi riconoscibili, agli occhi dei destinatari dei prodotti, come provenienti dalla Somm.

Ciò risulta, oltre che dalla originalità in sé delle pensiline Somm, anche dalla grande diffusione delle medesime e dalla visibilità assunta dal esse a seguito di esposizione sul sito della Somm e di campagne pubblicitarie.

Si fa riferimento ai seguenti documenti attorei:

- sito web di Somm (doc. 1), con l'elencazione delle numerose aziende pubbliche e private che hanno acquistato le pensiline Somm;
- doc. 27: fatture relative ad inserzioni pubblicitarie eseguite dalla Somm su quotidiani nazionali e non e sulle reti televisive e radiofoniche;
- doc. 29: inserzioni pubblicitarie su quotidiani nazionali;
- doc. 2: depliant pubblicitari.

E si osserva che il fatto che le predette promozioni pubblicitarie possano riferirsi anche al tipo di pensilina qui in esame (quella ad ala di gabbiano) è confermato dall'osservazione che è verosimile che la Somm abbia pubblicizzato anche la sua pensilina più originale e dalla effettiva presenza anche dell'immagine di tale pensilina sugli inserti pubblicitari di cui al doc. 29.

4.3) A questo punto si osserva che l'imitazione servile delle pensiline Somm ad ala di gabbiano (pensiline dotate di originalità e capacità distintiva, come sopra detto) risulta dalla forte somiglianza che con esse hanno le pensiline commercializzate dalla convenuta Comfa (si veda il confronto al doc. 22 attoreo).

Nè la convenuta, nella propria comparsa di costituzione, ha negato questa assoluta somiglianza e la confondibilità delle proprie pensiline con quelle Somm, limitandosi a sostenere (tardivamente, dopo la scadenza dei termini istruttori) che vi sarebbe una

differenza di inclinazione della parte a sbalzo (circa 5° rispetto all'orizzontale per le pensiline Comfa e circa 10° per le pensiline Somm).

Ma tale limitata differenza non esclude, come con evidenza emerge dal confronto suddetto, che l'impressione suscitata dalla pensilina Comfa nel suo complesso conduca ad una valutazione di confondibilità della stessa con la pensilina Somm.

Va ritenuto, quindi, provato che la convenuta abbia riprodotto pedissequamente i prodotti attorei, imitandone le caratteristiche individualizzanti e la loro combinazione di insieme, e che la limitata modifica introdotta dalla Comfa (grado di inclinazione) non sia per nulla significativa e comunque, ad un esame complessivo e sintetico dell'insieme degli elementi di ciascun prodotto (come richiesto al giudice ai fini della valutazione della confondibilità, v., per es.: Cass. civ., sez. I, 19/12/2008 n. 29775; Cass. civ., sez. I, 21/11/1998 n. 11795; Trib. Napoli 1/7/2007), non sia idonea ad escludere un giudizio finale di sostanziale identità dei rispettivi prodotti delle parti e dunque di confondibilità fra gli stessi per imitazione servile.

5) Va invece esclusa la sussistenza delle altre forme di concorrenza sleale lamentate dalla parte attrice.

In particolare, non è provata una condotta di appropriazione di pregi, considerato che la Comfa non risulta avere mai attribuito espressamente ai propri prodotti qualità possedute solo dalle pensiline Somm.

Si osserva, infatti, che la concorrenza sleale per appropriazione di pregi ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai prodotti della propria impresa pregi, quali riconoscimenti o virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all'impresa del concorrente (v., per es.: Cass. civ., sez. I, 21/11/1983 n. 6928).

Nel presente caso non risulta che la convenuta, al di là dell'imitazione servile su descritta, abbia compiuto specifici atti (pubblicitari o meno) diretti ad attribuire ai propri prodotti qualità dei prodotti attorei, ad accostare in modo suggestivo i propri prodotti a quelli attorei e a ingenerare nel pubblico la convinzione che i propri prodotti (per quanto realizzati in imitazione di quelli attorei) abbiano le stesse qualità di quelli dell'attrice.

Nè è provata una condotta di concorrenza parassitaria, non risultando provato che, accanto alla condotta di imitazione servile su descritta, la convenuta abbia posto in essere una imitazione sistematica e protratta nel tempo di tutte le iniziative della concorrente, imitazione che si traduca in un cammino costante sulle orme della Somm.

Riguardo poi all'accusa, formulata dall'attrice nei confronti

della convenuta, di aver posto in essere particolari artifici informatici, si osserva che l'attrice ha proposto la relativa domanda solo in sede cautelare e non nelle conclusioni di merito definitive.

6) Ritenuta sussistente, dunque, la concorrenza sleale, da parte del convenuto, sotto la forma di imitazione servile della forma delle pensiline, va inibito alla parte convenuta la continuazione della produzione e della distribuzione delle pensiline oggetto di causa, con fissazione di una penale.

Va, invece, respinta la domanda attorea di accertamento di illecito e di inibitoria relativamente all'uso del marchio Comfa.

7) Va poi accolta in parte la domanda attorea di risarcimento danni.

Si premette che è indubitabile che la commercializzazione, da parte della convenuta, di pensiline costituenti imitazione servile di quelle dell'attrice abbia provocato un danno alla medesima, nel senso di minore utile ricavato da quest'ultima per via della concorrenza sleale posta in essere.

Per quanto riguarda, a questo punto, il quantum del risarcimento, si osserva, in primo luogo, che il CTU dott. Maurizio Gili, nell'accertamento di quali siano stati gli utili realizzati dalla Comfa dal gennaio 2006 al 2009 con la commercializzazione delle pensiline di cui al doc. 14 attoreo (pensiline a tetto spiovente), ha rilevato, dopo approfondito esame (pag. 9 e ss.) della documentazione in atti (fatture e scritture contabili della convenuta), che (pag. 14) solo nel 2006 la Comfa ha realizzato un utile netto (di €. 11.918,52, detratte anche le imposte), mentre negli anni dal 2007 al 2009 i costi (comprensivi di costi per le materie prime per la produzione delle pensiline e dei costi generali del personale e di amministrazione e produzione) hanno superato i ricavi.

Si osserva, tuttavia, che, come osservato dalla parte attrice, per valutare quale sia stato l'utile che la Comfa ha sottratto alla Somm, tale utile va calcolato con riferimento principale al prodotto e non alla organizzazione interna di chi commette l'illecito (che può essere strutturalmente soggetta a costi generali diversi e più ampi di quelli della parte lesa).

Pertanto, per calcolare detto utile si dovrebbe tener conto solo dei costi immediatamente riconducibili al prodotto, cioè di quelli inerenti alle materie prime per la produzione delle pensiline, oltre ad una ragionevole percentuale (comunque imprescindibile) di costi fissi.

Nel caso in esame, pertanto, tenuto conto delle tabelle di cui alle pag. 12-14 della CTU, l'utile sottratto alla Somm può essere calcolato nel seguente modo:

- anno 2006:

.fatturato: € 279.461,20;
 .consumi inerenti pensiline: € 125.357,26;
 .detrazione dal risultato di € 154.103,94 di un terzo dei costi fissi (calcolati dal CTU nella complessiva somma di €. 136.730), con

K

risultato di utile di €. 108.527,34;

- anno 2007:

.fatturato: €. 281.903,58;

.consumi inerenti pensiline: €. 183.733,37;

.detrazione dal risultato di €. 98.170,21 di un terzo dei costi fissi (calcolati dal CTU nella complessiva somma di €. 157.813), con risultato di utile di €. 45.565,91;

- anno 2008:

.fatturato: €. 321.446,33;

.consumi inerenti pensiline: €. 213.569,13;

.detrazione dal risultato di €. 107.877,2 di un terzo dei costi fissi (calcolati dal CTU nella complessiva somma di €. 186.628), con risultato di utile di €. 45.667,9;

- anno 2009:

.fatturato: €. 286.145,00;

.consumi inerenti pensiline: €. 211.734,22;

.detrazione dal risultato di €. 74.410,78 di un terzo dei costi fissi (calcolati dal CTU nella complessiva somma di €. 148.921), con risultato di utile di €. 24.770,48.

Il risultato complessivo è di €. 224.531,63.

Vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 2006 ad oggi, e gli interessi in misura che si ritiene equo determinare al tasso annuo dell'1%, da calcolarsi anno per anno sul valore delle somme via via rivalutate.

Va poi accolta l'istanza attorea di pubblicazione del dispositivo della sentenza su di un quotidiano.

8) Per quanto riguarda le spese processuali, la parziale soccombenza reciproca delle parti (tenuto conto anche della fase cautelare) induce a ritenere equo compensare le stesse nella misura di un terzo.

La convenuta va poi condannata, per il principio della soccombenza, a rimborsare all'attrice i restanti due terzi delle spese processuali.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;

Respinge le domande della parte attrice relativamente all'accusa, nei confronti della convenuta, di contraffazione di marchio, di concorrenza sleale per imitazione di segni distintivi e per appropriazione di pregi e di concorrenza parassitaria;

Accerta il compimento, da parte della convenuta Co.m.f.a. srl, di atti di concorrenza sleale per imitazione servile delle pensiline ad ala di gabbiano prodotte dalla Somm;

Inibisce alla parte convenuta la continuazione della produzione e della distribuzione delle pensiline aventi la forma di cui ai doc. 14 e 22 attorei;

F

Fissa la penale di €. 1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto ordine di inibitoria e per ogni eventuale nuova violazione di tale inibitoria;

Condanna la parte convenuta a pagare alla parte attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di €. 224.531,63, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 2006 ad oggi, ed oltre agli interessi in misura che si ritiene equo determinare al tasso annuo del'1%, da calcolarsi anno per anno sul valore delle somme via via rivalutate, ed oltre agli interessi legali sulla complessiva somma così determinata, a partire da oggi;

Ordina alla convenuta Co.m.f.a. srl la pubblicazione, a cura e spese della medesima, per una volta sul quotidiano "La Repubblica", del dispositivo della presente sentenza, disponendo che, in caso di inadempienza della convenuta per oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, potrà provvedere a tale pubblicazione a propria cura e spese l'attrice con diritto a ripetere dalla convenuta le relative spese a semplice presentazione di fattura;

Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di un terzo;

Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice i restanti due terzi delle spese processuali, due terzi che liquida in €. 20.000 (di cui €. 6.000 per diritti, €. 10.000 per onorari, €. 4.000 per spese), oltre spese generali 12,5%, Iva e Cpa;

pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU contabile, come liquidate dal G.I. con provvedimento del 24/11/2010.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione 9° Civile del Tribunale di Torino in data 14/10/2011.

Il G.I.

Silvia Vito

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmen SANTORO

Il Presidente

Antonio Cott

Minuta depositata in Cancelleria
in data 19 OTT. 2011


Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmen SANTORO

Depositato in Cancelleria

21 OTT. 2011

Torino,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmen SANTORO



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;

Respinge le domande della parte attrice relativamente
all'accusa, nei confronti della convenuta, di contraffazione di
marchio, di concorrenza sleale per imitazione di segni distintivi e
per appropriazione di pregi e di concorrenza parassitaria;

Accerta il compimento, da parte della convenuta Co.m.f.a. srl,
di atti di concorrenza sleale per imitazione servile delle pensiline
ad ala di gabbiano prodotte dalla Somm;

Inibisce alla parte convenuta la continuazione della produzione
e della distribuzione delle pensiline aventi la forma di cui ai doc.
14 e 22 attorei;

F